

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

[RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI](#)

REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2011, esecutiva dal 7 marzo 2011 e con Deliberazione del Consiglio Comunale in data, esecutiva dal

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - [Denominazione e sede](#)

Articolo 2 - [Finalità e compiti istituzionali](#)

Articolo 3 - [Principi di gestione](#)

TITOLO II - ORGANI

Articolo 4 - [Organi dell'Istituzione](#)

Articolo 5 - [Consiglio di Amministrazione](#)

Articolo 6 - [Funzionamento del Consiglio di Amministrazione](#)

Articolo 7 - [Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione](#)

Articolo 8 - [Poteri sostitutivi](#)

Articolo 9 - [Il/La Presidente](#)

Articolo 10 - [Il Direttore/La Direttrice](#)

Articolo 11 - [Competenze del/della Direttore/Direttrice](#)

Articolo 12 - [Comitato di Direzione \(abrogato\)](#)

TITOLO III - RAPPORTI CON IL COMUNE

Articolo 13 - [Atti fondamentali](#)

Articolo 13 bis - [Rappresentanza legale](#)

Articolo 14 - [Informativa e trasparenza](#)

Articolo 14 bis - [Trattamento dei dati personali](#)

Articolo 15 - [Controlli](#)

TITOLO IV - RISORSE UMANE

Articolo 16 - [Personale](#)

Articolo 17 - [Dotazione organica \(abrogato\)](#)

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'

Articolo 18 - [Risorse finanziarie](#)

Articolo 19 - [Autonomia contabile e finanziaria](#)

Articolo 20 - [Beni patrimoniali](#)

Articolo 21 - [Servizi di tesoreria](#)

Articolo 22 - [Scritture contabili \(abrogato\)](#)

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23 - [Funzionamento \(abrogato\)](#)

Articolo 24 - [Norma di rinvio](#)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita l'Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile ai sensi dell'articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dello Statuto del Comune di Torino.
2. L'Istituzione è disciplinata dal seguente Regolamento e ha sede in Torino.

ARTICOLO 2 - FINALITA' E COMPITI ISTITUZIONALI

1. L'Istituzione, organismo strumentale del Comune di Torino, è parte integrante del Dipartimento Servizi Educativi della Città. Contribuisce alla programmazione, gestione e potenziamento, nell'ambito di un progetto unitario, dei servizi educativi promossi dalla Città.
2. L'Istituzione condivide i valori e i principi contenuti nel Piano di Azione per la Torino del Futuro - Torino 2030, dell'Agenda 2030, del Global network learning cities UNESCO, della Rete Nazionale delle Città Educative e della Carta internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza.
3. Persegue, anche attraverso processi e strategie di rete, il confronto e il dialogo con i soggetti pubblici e privati che operano nel campo culturale, educativo e scolastico; può attivare direttamente forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati locali, nazionali e internazionali.
4. Le principali linee di azione dell'Istituzione sono:
 - a) ampliamento dell'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado attraverso proposte di percorsi educativi e attività laboratoriali, attraverso l'utilizzo dei propri Centri e Laboratori e grazie a diverse collaborazioni con Enti e Associazioni del territorio;
 - b) promozione della cittadinanza attiva, della cultura ludica, dell'educazione ambientale, dei diversi linguaggi espressivi (arte, musica, cinema, teatro), del benessere emotivo e relazionale di bambine, bambini, giovani e adulti;
 - c) costruzione e tenuta delle reti tra i diversi soggetti del sistema educativo (Istituzioni scolastiche, Associazioni, Enti del Terzo Settore) per la coprogettazione di attività e alleanze educative a beneficio di allieve, allievi, famiglie e intera cittadinanza;
 - d) partecipazione allo sviluppo di progetti orientati all'innovazione nei processi formativi e di apprendimento e alle relazioni tra spazi educativi, scuola e città, in collaborazione con altri settori dell'Amministrazione e con la rete di partnership scientifiche di riferimento dell'Istituzione;
 - e) coordinamento e realizzazione di programmi di animazione estiva, con attenzione particolare ai progetti educativi e ai contesti territoriali in cui essi si collocano, favorendo la più ampia inclusione delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI DI GESTIONE

1. L'Istituzione, nel rispetto degli indirizzi determinati dal Comune, è dotata di autonomia gestionale e informa la sua attività ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché all'obbligo del pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Si avvale delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie messe a disposizione dal Comune - Dipartimento Servizi Educativi - occorrenti per l'esercizio delle attività affidatele, nonché di risorse erogate da altri soggetti pubblici e privati. Le entrate derivanti dallo svolgimento dei propri servizi confluiscono nel Bilancio della Città. Ha la piena titolarità di presentare e gestire progetti con finanziamenti regionali, nazionali e internazionali.
3. L'Istituzione gestisce in autonomia il proprio bilancio approvato dal Comune e, in tale ambito, può assumere obbligazioni e concludere contratti.
4. È dotata di proprio organico costituito da personale dipendente del Comune di Torino.
5. L'Istituzione, per quanto non sia in grado di svolgere direttamente, si avvale del supporto degli uffici e dei servizi del Comune di Torino.
6. Per il servizio di tesoreria e cassa l'Istituzione si avvale della Tesoreria comunale.

TITOLO II - ORGANI

ARTICOLO 4 - ORGANI DELL'ISTITUZIONE

1. Gli organi dell'Istituzione sono:
 - Il Consiglio di Amministrazione;
 - Il/La Presidente;
 - Il/La Direttore/Direttrice.
2. Gli organi sono nominati dal/dalla Sindaco/a in base a quanto previsto dallo Statuto della Città di Torino, che regola anche gli istituti della revoca e della decadenza.
3. *(Abrogato)*

ARTICOLO 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, è composto dal/dalla Presidente e da 2 componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha durata pari al mandato amministrativo nel quale esercita le sue funzioni.
3. L'Assessore/a all'Istruzione svolge la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal/dalla Sindaco/a, nel rispetto del principio della parità di genere e con l'osservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale.
5. *(Abrogato)*
6. *(Abrogato)*

7. Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione nonché le spontanee dimissioni, i/le singoli/e Consiglieri/e possono essere revocati/e dal/dalla Sindaco/a per motivate gravi ragioni, tramite comunicazione scritta della revoca inviata al/alla Consigliere/a stesso/a, al/alla Presidente e al/alla Direttore/Direttrice.

8. Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito allorché tutti i membri designati abbiano accettato per iscritto la carica entro trenta giorni dalla notizia della nomina.

9. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è onorifica per i/le singoli/e consiglieri/e.

10. *(Abrogato)*

ARTICOLO 6 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal/dalla Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal/dalla consigliere/a più anziano/a d'età. In caso di inerzia provvede il/la Direttore/Direttrice.

2. Esso si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal/dalla Presidente ovvero sia richiesto da almeno due componenti o dal/dalla Direttore/Direttrice.

3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai/alle consiglieri/e con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal/dalla Presidente e ad esse interviene il/la Direttore/Direttrice, senza diritto di voto.

5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

6. Le deliberazioni, espresse con voto palese, sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del/della Presidente o di chi presiede la riunione.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Istituzione. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal/dalla Presidente e dai/dalle Consiglieri/e.

8. I/Le componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati/e decaduti/e. La decadenza è dichiarata dal/dalla Sindaco/a, previo invito all'interessato/a a presentare le proprie deduzioni.

ARTICOLO 7 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di indirizzo e di controllo nell'ambito degli strumenti di programmazione del Comune, ed è competente all'adozione degli atti necessari al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'Istituzione che non siano, per legge o regolamento, riservati al/alla Presidente o al/alla Direttore/Direttrice.

In particolare:

- a) formula gli indirizzi generali dell'attività dell'Istituzione e sovrintende alla loro attuazione;
- b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il rendiconto, il piano-programma e la relazione annuale sulle attività svolte;
- c) provvede a regolare il funzionamento dell'Istituzione mediante l'adozione di indirizzi organizzativi a contenuto generale;
- d) delibera le modalità di gestione dei Centri e dei servizi forniti da ITER, che non siano previsti espressamente in atti fondamentali o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del/della Direttore/Direttrice;
- e) approva l'accettazione di donazioni, lasciti, contributi e sponsorizzazioni a favore dell'Istituzione;
- f) determina le tariffe, secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale, contestualmente all'esame del bilancio preventivo;
- g) dispone sui rapporti con enti ed associazioni pubbliche e private di sostegno all'attività dell'Istituzione;
- h) può affidare, nei limiti delle proprie attribuzioni, specifici incarichi ai/suoi componenti o al/alla Direttore/Direttrice.

ARTICOLO 8 - POTERI SOSTITUTIVI

1. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non provveda, nei tempi stabiliti, alla predisposizione del piano programma e degli atti relativi al bilancio oppure non adempia ad atti e compiti creando gravi problemi al funzionamento dell'Istituzione, il/la Sindaco/a sollecita, con comunicazione scritta, il/la Presidente ed il Consiglio, assegnando un tempo per adempiervi.
2. Se il Consiglio non provvede entro tale termine, il/la Sindaco/a assume i poteri sostitutivi e avvia le procedure di revoca e di scioglimento anticipato.
3. Contestualmente all'adozione dell'atto di revoca il/la Sindaco/a provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. In assenza di candidati/e idonei/e, il/la Sindaco/a ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 - IL/LA PRESIDENTE

1. Il/La Presidente, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 5, comma 3, è l'Assessore/a all'Istruzione della Città di Torino.
2. Il/La Presidente presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio di Amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno.
3. Il compenso del/della Presidente è da intendersi compreso nell'indennità di carica di Assessore/a.
4. In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente ne assume le funzioni il/la consigliere/a più anziano/a d'età fra quelli/e nominati/e dal Comune di Torino ai sensi dell'articolo 5 comma 4. Analogamente si procede in caso di morte o di decadenza, sino alla nomina del/della successivo/a Presidente.
5. Il/La Presidente decade dalla carica in caso di revoca dell'Assessore/a all'Istruzione da parte del/della Sindaco/a.

6. Il/La Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- a) sovrintende al buon funzionamento dell'Istituzione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) sottoscrive gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) svolge la funzione di garante dell'osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - d) adotta sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile.

ARTICOLO 10 - IL DIRETTORE/LA DIRETTRICE

1. Il/La Direttore/Direttrice è nominato/a dal/dalla Sindaco/a, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dallo Statuto comunale e con le modalità previste dal Regolamento comunale di organizzazione e ordinamento della dirigenza.
Il/La Direttore/Direttrice è individuato/a tra i/le dirigenti dell'Amministrazione.
2. L'incarico di Direttore/Direttrice viene conferito per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e in ogni caso fino alla nomina del/della successivo/a Direttore/Direttrice.
3. Il/La Direttore/Direttrice può essere revocato/a con provvedimento del/della Sindaco/a per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive del Consiglio di Amministrazione e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza dell'Istituzione.

ARTICOLO 11 - COMPETENZE DEL DIRETTORE / DELLA DIRETTRICE

1. Spettano al/alla Direttore/Direttrice tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Istituzione verso l'esterno, non ricompresi tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio di Amministrazione o del/della Presidente.
2. Il/La Direttore/Direttrice ha la responsabilità gestionale e tecnica dell'Istituzione e garantisce la corretta ed economica gestione delle risorse, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità e l'efficacia dei servizi.
3. Sono attribuiti al/alla Direttore/Direttrice tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo, tra i quali in particolare:
- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale.
4. Il/La Direttore/Direttrice, inoltre:
- a) predispone le proposte di bilancio preventivo, le relative variazioni e il rendiconto;
 - b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) applica le tariffe per l'utilizzo degli spazi e per i servizi erogati, deliberate dal Consiglio di Amministrazione;

- d) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e formula proposte;
- e) presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento dell'Istituzione;
- f) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificatamente ad altri organi;
- g) è designato/a dal/dalla Titolare di cui al successivo art. 14 bis al trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.Lgs 196/2003 introdotto dal D.Lgs 101/2018;
- h) può delegare le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 bis del d.lgs. n.165 del 2001 e in armonia alle disposizioni contenute nel Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza n. 222 del Comune di Torino.

ARTICOLO 12 - COMITATO DI DIREZIONE

(abrogato)

TITOLO III - RAPPORTI CON IL COMUNE

ARTICOLO 13 - ATTI FONDAMENTALI

1. Ai sensi dell'articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio Comunale approva quali atti fondamentali:
 - a) gli indirizzi generali dell'attività dell'Istituzione;
 - b) il bilancio di previsione almeno triennale;
 - c) il piano-programma, almeno triennale, che costituisce documento di programmazione dell'Istituzione;
 - d) le variazioni di Bilancio;
 - e) il rendiconto della gestione.
2. Gli atti di cui al comma precedente sono proposti all'approvazione del Consiglio Comunale mediante appositi provvedimenti deliberativi del Consiglio di Amministrazione.
3. Durante le sessioni del Bilancio di previsione e del Rendiconto, l'Istituzione relaziona alla Commissione Consiliare competente, sulla propria attività per consentire la verifica degli indirizzi programmatici stabiliti dal Comune.

ARTICOLO 13 bis - RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Il/La legale rappresentante dell'Istituzione è il/la Sindaco/a della Città di Torino.

ARTICOLO 14 - INFORMATIVA E TRASPARENZA

1. I rapporti del Consiglio Comunale con gli Organi dell'Istituzione ed in particolare i diritti di informazione del Consiglio Comunale e dei/delle Consiglieri/e sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale e dallo Statuto.
L'Amministrazione Comunale e le Circoscrizioni possono richiedere agli organi dell'Istituzione documenti e quant'altro ritenuto utile per verificarne il regolare funzionamento e il rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
Il/La Presidente trasmette i documenti di volta in volta richiesti relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Istituzione.

2. L'Istituzione organizza la propria attività predisponendo idonei strumenti di verifica e monitoraggio dei risultati allo scopo di consentire un effettivo controllo della gestione sotto il profilo della qualità e della corrispondenza agli indirizzi dati.
3. L'Istituzione promuove l'informazione sulle proprie attività e valorizza la partecipazione dell'utenza. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare agli organi di amministrazione dell'Istituzione stesse osservazioni e proposte sulla gestione dei servizi.
4. L'accesso agli atti e ai documenti dell'Istituzione è disciplinato dalle disposizioni in materia di accesso ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 14 bis - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Torino, piazza Palazzo di Città, 1.
Il/La Responsabile della Protezione dei dati di ITER è l'RPD della Città di Torino, Piazza Palazzo di Città, 1 Torino.
2. Sul sito istituzionale di ITER sono pubblicate le modalità con le quali è possibile contattare il/La Responsabile Protezione Dati.
3. Il/La Direttore/Direttrice di ITER, in qualità di designato/a dal/dalla Sindaco/a, per specifiche iniziative e dove ne emerga la necessità, individua, contrattualizza e nomina i/le responsabili esterni/e del Trattamento, nel rispetto delle procedure di cui alla normativa europea in vigore.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Torino esercita le proprie funzioni anche nei confronti degli atti dell'Istituzione.
2. Il controllo di gestione, effettuato dai competenti servizi comunali, è attuato in collaborazione con l'Istituzione e opera con particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati.

TITOLO IV - RISORSE UMANE

ARTICOLO 16 - PERSONALE

1. Il personale dell'Istituzione è costituito da personale in servizio presso la Città di Torino e da questa assegnato all'Istituzione.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale assegnato all'Istituzione sono regolati dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti in materia, dal CCNL degli Enti Locali e dallo Statuto Comunale.
3. L'Istituzione può avvalersi di volontari/e del servizio civile nazionale.

ARTICOLO 17 - DOTAZIONE ORGANICA

(Abrogato)

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'

ARTICOLO 18 - RISORSE FINANZIARIE

1. Il Comune fornisce all'Istituzione le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi di sua competenza, attraverso conferimenti previsti nel bilancio di previsione comunale.

ARTICOLO 19 - AUTONOMIA CONTABILE E FINANZIARIA

1. L'Istituzione è gestita con propria autonoma contabilità, in piena coerenza con il sistema contabile del Comune.
2. (Abrogato)
3. Entro i termini e con le modalità previste dal Comune di Torino, l'Istituzione trasmette il bilancio preventivo e il proprio rendiconto.

ARTICOLO 20 - BENI PATRIMONIALI

1. Il fondo di dotazione è costituito dai beni mobili ed immobili del patrimonio comunale che il Comune conferisce all'Istituzione in comodato d'uso gratuito.
L'Istituzione può inoltre ricevere, incrementando così il suo patrimonio, contribuzioni, donazioni, sovvenzioni o altre liberalità di modico valore da parte di terzi che ne condividano le finalità.
2. I beni di cui sopra, unitamente a quelli direttamente acquisiti dall'Istituzione, devono formare oggetto di appositi inventari, redatti nel rispetto delle leggi vigenti.
3. La manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili è a carico del Comune di Torino.
4. Per le spese di manutenzione straordinaria dei beni il Comune di Torino provvede o direttamente o mediante specifica assegnazione di contributi a tale scopo destinati.

ARTICOLO 21 - SERVIZI DI TESORERIA

1. L'Istituzione si avvale, per il servizio di tesoreria e cassa, della Tesoreria Comunale.

ARTICOLO 22 - SCRITTURE CONTABILI

(Abrogato)

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 23- FUNZIONAMENTO

(Abrogato)

ARTICOLO 24 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme vigenti che disciplinano le attività degli Enti Locali, nonché alle norme statutarie e regolamentari del Comune di Torino in quanto applicabili.